

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO            SEZIONE 01

riunita con l'intervento dei Signori:

VEBNACCHIA	DOTT. DOMENICO	Presidente
PUOPOLO	DOTT. LIBERATO	Relatore
DE GRUTTOLA	RAG. GIOVANNI	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

N°285/05 UDIENZA DEL 13/10/2005 – DEPOSITATA IL 24/11/2005

- sul ricorso n. 1664/04

depositato il 29/10/2004

- avverso PROV.V. TO REVOCA REC.CREDITO.IMP 1997

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

COOPERATIVA DOLMA R.L.

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

rappresentato da:

SALZA PASQUALE

VIA RODEGHER N.3/2 83031 ARIANO IRPINO AV

in qualità di liquidatore

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

## CONCLUSIONI

- 1) Il ricorrente chiede: l'annullamento dell'atto impugnato e condannare l'amministrazione finanziaria alle spese di giudizio.
- 2) L'Ufficio chiede: confermarsi la legittimità del notificato provvedimento di revoca e dell'avviso di recupero consequenziale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTO:

in data 29/10/2004, SALZA PASQUALE, come in epigrafe, in qualità di liquidatore della società Cooperativa. DOLMA SRL con sede in Ariano irpino, proponeva ricorso, con istanza di sospensione, avverso il provvedimento di revoca di cui all'art. 4 della legge n. 449/97, emesso dall'agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, notificato il 27/07/2004 ne chiedeva l'annullamento eccependo:

La nullità dell'atto per mancata notifica e allegazione del verbale di verifica e nel merito la infondatezza dei motivi di recupero in quanto contrariamente a quanto affermato nell'atto la rappresentata non aveva espletato attività di trasporto (per la quale il beneficio non spetta), bensì quella di procacciatore d'affari; produceva copie di fatture emesse nel periodo dal 30/08/1999 al 30/12/1999, riferite al compenso per provvigioni dall'01/06/98 al 30/06/1999, nonché copia di contratto "mandato di procacciatore" datato 01/08/2003, stipulato tra la società Alimar srl con sede in Ariano Irpino e la cooperativa Dolma srl., esibiva copia n.2 fogli dei cespiti ammortizzabili per comprovare l'assenza di mezzi di trasporto.

Depositato il ricorso si costituiva l'Ufficio sostenendo che dalle verifiche effettuate presso l'anagrafe Tributaria (non potuto effettuarle presso la sede della società e del liquidatore) risultava che la società aveva espletato dal 25/06/1997, inizio attività cessata solo il 15/05/2001 l'attività di "movimento merci di trasporto terrestre codice 63113.

All'udienza del 03/03/2005, non veniva concessa la sospensione e il Collegio rinviava a nuovo ruolo.

Nella seduta del 13/10/2005, fissata per la trattazione nel merito della controversia, la difesa del ricorrente evidenziava che vi era stato solo un errore nella indicazione (nella dichiarazione) del codice di attività. Produceva anche certificato di stato libero di Salza Pasquale nato il 24/08/1977 risultante celibe, per poter sostenere una riferita situazione di impossibilità che il Salza Roberto, cui era stato consegnato l'atto notificato il 30/12/2003, fosse figlio del liquidatore Salza Pasquale

Il documento sulla eccezione di tardività dell'Ufficio veniva acquisito con riserva. All'esito, il Collegio, in camera di Consiglio decideva come da dispositivo.

## MOTIVI

Il ricorso non merita accoglimento.

Vanno disattese le eccezioni di rito in quanto contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i due atti notificati, esibiti dall'Ufficio uno (il 27/07/2004, atto di revoca del credito Agenzia di Pescara) è stato notificato a mani proprie di Salza Pasquale, , l'altro (il 30/12/2003 atto recupero credito dell'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino) è stato notificato a Salza Roberto che non contiene la menzione dell'asserita qualità di figlio del liquidatore, notifica che se pure effettuata ad un soggetto minore degli anni 18, ha raggiunto l'effetto, atteso che il destinatario ne è venuto a conoscenza. Tanto è che è stato impugnato.

Nel merito non rileva la circostanza che la ricorrente società cooperativa abbia emesso fatture per provvigioni in quanto tale attività non risulta ufficializzata per l'anno di che trattasi.

Ma ciò che rileva è soprattutto la circostanza che il ricorrente salo in data 21/05/2001 ha cessato la dichiarata attività di trasporto, come risulta dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria ritualmente prodotta dalla resistente Agenzia e non contestata.

Per ultimo non è stata prodotta alcuna prova circa l'avvenuta assunzione dei dipendenti, per cui è stato esposto il credito di imposta ai sensi e per l'effetto dell'art.4 legge 449/97 da parte della ricorrente società nell'esercizio e per l'esercizio dell'attività di procacciatore d'affari. Quanto alle spese, il Collegio ravvisa sussistenti e giusti motivi per la compensazione.

### **P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, decidendo sul ricorso prodotto in data 29/10/2004 da SALZA PASQUALE, nella qualità, avverso il provvedimento di revoca di cui all'art.4 legge 449/97, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino per l'anno 1997e notificato il 27/07/2004, così provvede:

1) rigetta il ricorso

2) compensa le spese

Così deciso in Avellino li 13/10/2005

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE